



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 15 aprile 2010

CM 2461/1/10 REV 1

**PROCED
CODEC
ENER
ENV
CONSOM**

COMUNICAZIONE

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA SCRITTA

Corrispondente: Jérôme Guichard

Tel.: +32.2-281.73.40

Fax: +32.2-281.54.35

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) (2008/0223 COD)
= Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e motivazione del Consiglio (AL + D)

Conclusione della procedura scritta di cui alla CM 2427/10

Rif. doc. 5386/10 + COR 1 + REV 1 (de) + REV 2 (ro)

Mi prego di informarLa che la procedura scritta relativa all'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio concernenti la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) è stata ultimata oggi, 14 aprile 2010 e che tutte le delegazioni hanno espresso il loro accordo ad eccezione della delegazione ceca e della delegazione ungherese, astenute. Le dichiarazioni presentate figurano in allegato.

**Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
relativa all'articolo 290 del TFUE**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 del TFUE o singoli atti legislativi che contengano tali disposizioni.

Dichiarazione dei Paesi Bassi

I Paesi Bassi appoggiano il testo riveduto della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia. Rilevano che gli eventuali pareri e raccomandazioni della Commissione riguardanti le misure volte a promuovere l'efficienza energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 10 della direttiva non sono vincolanti e che la scelta e l'impiego degli strumenti finanziari sono di competenza esclusiva degli Stati membri. Ciò è stato confermato dalla Commissione europea durante il Consiglio TTE del 7 dicembre 2009.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito fa presente la dichiarazione della Commissione europea al COREPER del 19 novembre 2009 e la successiva lettera al Regno Unito del 12 febbraio 2010, relative alla rifusione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, che confermano entrambe il parere della Commissione secondo cui l'espressione "dovrebbe essere coperto" usato nella definizione di "edificio a energia quasi zero" di cui all'articolo 2, paragrafo 1bis, della rifusione della direttiva in questione esprime un auspicio e non un obbligo. La Commissione ha rilevato che l'uso di quest'espressione nell'articolo è intenzionale e che i colegislatori hanno deliberatamente scelto di non usare "è coperto" o "deve essere coperto". La Commissione ha constatato che ciò è pienamente in linea con la pratica legislativa comunitaria in cui il termine "dovrebbe" esprime sempre un auspicio e non un obbligo.

La Commissione ha altresì rilevato che la frase va letta alla luce dell'obiettivo principale della direttiva, ossia il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, formulato all'articolo 1 della direttiva stessa. L'articolo 2, paragrafo 1bis si riferisce all'energia rinnovabile come fonte auspicabile per coprire il fabbisogno energetico, ma non esclude altre fonti o altri sistemi di approvvigionamento.

La Commissione ha inoltre rilevato che la rifusione della direttiva non interferisce con la libertà di uno Stato membro di stabilire il proprio mix energetico, facendo presente che il mix energetico nazionale di uno Stato membro e la misura in cui altre fonti contribuiscono al duplice obiettivo dei cambiamenti climatici e della sicurezza dell'approvvigionamento saranno tra gli elementi più importanti che uno Stato membro dovrà considerare per stabilire il modo migliore per realizzare l'auspicio convenuto. Infine la Commissione ha ricordato che l'attuazione di questa definizione deve essere letta alla luce della corrispondente disposizione operativa, ossia l'articolo 9, paragrafo 6 compreso.

Il Regno Unito ha inoltre constatato che la Commissione ha confermato la sua posizione negli scambi con i giuristi-linguisti, sostenendo che il termine "dovrebbe" va mantenuto nella versione definitiva dell'articolo 2 datata marzo 2010.

Dichiarazione della Commissione sul finanziamento dell'efficienza energetica nell'edilizia

La Commissione sottolinea il ruolo fondamentale svolto dagli strumenti di finanziamento per il successo della trasformazione del settore europeo dell'edilizia in un settore ad alto rendimento energetico e a basso tenore di carbonio. La Commissione continuerà a incoraggiare gli Stati membri a ricorrere ampiamente ai fondi disponibili a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (attualmente sino al 4% degli importi nazionali totali di detto Fondo, che rappresenta un ammontare di 8 miliardi di EUR, può essere utilizzato per accrescere l'efficienza energetica e l'uso di energie rinnovabili nel settore dell'edilizia abitativa, oltre al sostegno finanziario non livellato già disponibile per energie sostenibili in edifici pubblici e commerciali/industriali) e sosterrà altresì gli Stati membri a utilizzare meglio tutti i fondi disponibili e i finanziamenti che possono avere un effetto di leva per stimolare gli investimenti nell'efficienza energetica.

Inoltre la Commissione vaglierà la possibilità di sviluppare maggiormente tutte le iniziative esistenti, come l'iniziativa "Città intelligenti"¹ o il ricorso al bilancio del programma "Energia intelligente - Europa II", ad es. ai fini di uno scambio di conoscenze e di assistenza tecnica sulla creazione di fondi rotativi nazionali.

¹ Piano SET, COM (2009) 519.

Inoltre la Commissione elaborerà un quadro globale e un'analisi dei meccanismi di finanziamento esistenti attualmente negli Stati membri e terrà conto dei risultati per cercare di diffondere migliori pratiche nell'insieme dell'UE.

Infine la Commissione, a seguito dell'analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 5 della direttiva [2010/XXX/CE], rifletterà sul possibile sviluppo futuro degli incentivi finanziari (tra l'altro per quanto riguarda gli strumenti comunitari menzionati a tal fine all'articolo 10, paragrafo 5, lettera a)) e sul loro uso ottimale per investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione europea prende atto del fatto che, tranne i casi per i quali l'atto legislativo dispone una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che la notifica degli atti delegati debba tenere conto dei periodi di inattività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le rispettive prerogative entro le scadenze fissate nei relativi atti legislativi ed è pronta ad agire di conseguenza.
